



Milano lì, 29 Giugno 2026
Prot. n. 79 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 29

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) - Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2026.

A decorrere dal 1° ottobre 2026 cambieranno le modalità di fruizione dell'agevolazione a causa delle modifiche introdotte dal D.L. 89/2026, che impone l'obbligo di presentare la dichiarazione di compensazione esclusivamente in forma telematica, come anticipato nell'Informativa relativa al secondo trimestre 2026.

La dichiarazione di rimborso per i consumi di gasolio effettuati dal **1° aprile al 30 giugno 2026** richiede il rispetto di specifiche istruzioni per una corretta compilazione.

A causa del costante aumento dei prezzi dell'energia, l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio carburante (fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 euro per mille litri) ha subito molteplici rideterminazioni nel corso del trimestre, così come riportato nella medesima informativa.

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 43/2025 prevede che ai gasoli paraffinici (HVO) usati come carburante si applichi un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 euro per mille litri per cinque anni a partire dal 15 maggio 2025.

Il secondo periodo dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 43/2025 subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta al rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 per i biocarburanti. Questi ultimi devono essere conformi ai criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001 e prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.

L'aliquota ridotta per i gasoli paraffinici (HVO) conformi al regolamento UE n. 651/2014 ha subito diverse rideterminazioni nel corso del trimestre di consumo considerato ed elencate nell'informativa dell'ADM.

La dichiarazione di rimborso per l'agevolazione di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 deve essere presentata tassativamente nel periodo compreso tra il **1° luglio e il 31 luglio 2026**.

Il software aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione del secondo trimestre 2026 è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'indirizzo www.adm.gov.it

I soggetti che non utilizzano il servizio telematico E.D.I. possono trasmettere via PEC all'Ufficio ADM competente la dichiarazione trimestrale di rimborso firmata digitalmente allegando il file in formato "dic" generato dal software.

Chi non utilizza il servizio telematico o la PEC può in via del tutto residuale presentare la dichiarazione di rimborso in formato cartaceo allegando un supporto informatico come CD o chiavetta USB contenente il file generato dal software.

La misura del rimborso spettante varia in base al tipo di prodotto utilizzato e al periodo specifico di consumo a causa delle rideterminazioni temporanee dell'accisa e dell'invarianza dell'aliquota agevolata.

In sintesi:

La categoria comprende il gasolio tradizionale e i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) usati puri che non soddisfano i criteri di sostenibilità e di origine delle materie prime fissati dal D.Lgs. n. 43/2025:

- **Periodo 1° aprile - 22 maggio:** Rimborso pari a **euro 69,68 per mille litri** (aliquota normale di euro 472,90) da indicare nel **Quadro A-1**;
- **Periodo 23 maggio - 6 giugno:** Rimborso pari a **euro 169,68 per mille litri** (aliquota normale di euro 572,90) da indicare nel **Quadro A-2**;
- **Periodo 7 giugno - 30 giugno:** Rimborso pari a **euro 219,68 per mille litri** (aliquota normale di euro 622,90) da indicare nel **Quadro A-3**.

La categoria comprende i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) usati puri che soddisfano i criteri di sostenibilità e di origine delle materie prime fissati dal D.Lgs. n. 43/2025:

- **Periodo 1° aprile - 7 aprile:** Rimborso pari a **euro 214,18 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 617,40) da indicare nel **Quadro A-4**;
- **Periodo 8 aprile - 10 maggio:** Rimborso pari a **euro 69,68 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 472,90) da indicare nel **Quadro A-5**;
- **Periodo 11 maggio - 22 maggio:** Rimborso pari a **euro 214,18 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 617,40) da indicare nel **Quadro A-6**;
- **Periodo 23 maggio - 6 giugno:** Rimborso pari a **euro 169,68 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 572,90) da indicare nel **Quadro A-7**;
- **Periodo 7 giugno - 30 giugno:** Rimborso pari a **euro 214,18 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 617,40) da indicare nel **Quadro A-8**.

La categoria comprende i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) usati puri per i quali il fornitore non ha fornito informazioni sul rispetto dei requisiti di sostenibilità e di origine delle materie prime previsti dal D.Lgs. n. 43/2025:

- **Periodo 1° aprile - 22 maggio:** Rimborso pari a **euro 69,68 per mille litri** (aliquota normale di euro 472,90) da indicare nel **Quadro A-1**.
- **Periodo 23 maggio - 6 giugno:** Rimborso pari a **euro 169,68 per mille litri** (aliquota normale di euro 572,90) da indicare nel **Quadro A-2**.
- **Periodo 7 giugno - 30 giugno:** Rimborso pari a **euro 214,18 per mille litri** (aliquota ridotta di euro 617,40) da indicare nel **Quadro A-8**.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in commento, si conferma che l'entità del beneficio, di cui sopra, spetta ai soggetti elencati al **Paragrafo III – n. 1**, dell' informativa.

Il beneficio spetta per:

L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:

- a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di **cose per conto di terzi**;
- b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di **cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, rubricati sempre al paragrafo III, indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Gli esercenti attività di trasporto devono comprovare gli acquisti di gasolio commerciale esclusivamente tramite le fatture dei fornitori poiché la legge 205/2017 ha abrogato l'obbligo di tenuta della scheda carburante semplificando le modalità di annotazione dei consumi.

La nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 ribadisce che per ottenere il rimborso è indispensabile indicare la targa del veicolo nella fattura elettronica relativa ai rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti stradali.

Si ribadisce che dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**.

Le novità normative introdotte richiedono modifiche alla struttura della dichiarazione per calcolare con esattezza il rimborso spettante.

Gli aspetti principali sono:

- **Otto Quadri specifici (A-1 a A-8):** inseriti per accogliere separatamente ognuna delle casistiche individuate per i carburanti.
- **Un Quadro residuale (A-9):** destinato ai rifornimenti da distributori privati giunti agli stessi prima delle variazioni temporanee dell'aliquota di accisa normale sul gasolio. In sintesi, i consumi di gasolio tradizionale o paraffinico privi dei requisiti di sostenibilità che sono stati erogati da distributori privati nel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno purché riferibili a scorte pervenute all'impianto tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2026 con aliquota a 672,90 euro per mille litri e comprovate dal relativo documento e-DAS emesso dal deposito spedite.

L'esercente l'attività di trasporto deve inserire i consumi di gasolio nello specifico **Quadro A-n** (Paragrafo VI) in base alla tipologia di prodotto utilizzato e imputare i quantitativi al corretto periodo di tempo prendendo come riferimento la data in cui sono stati materialmente effettuati i rifornimenti di carburante.

I crediti sorti con riferimento ai consumi del **1° trimestre 2026**, potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2027**.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata **entro il 30 giugno 2028**.

❖ **Si allega integralmente l'informativa dell'ADM.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci